



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 24 DEL 18/02/2026)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PRESSO ALTRO ENTE PUBBLICO IN APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLO SCAVALCO DI ECCEDEXENZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 E S.M.I., A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 15 PER N. 12 ORE SETTIMANALI, SINO AL 31/05/2026.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciotto** del mese di **febbraio** nella sede del Comune alle ore **13:54** in videoconferenza mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione audio/visiva da remoto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
IGNAZIO LOCCI	Sindaco	Presente
FRANCESCO GARAU	Vicesindaco	Assente
ELEONORA SPIGA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
PASQUALE RENNA	ASSESSORE	Presente
GIANLUCA MEREU	ASSESSORE	Assente
ROBERTA SERRENTI	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)

Presenti: 4

Assenti: 2

Presiede l'adunanza il Sindaco Ignazio Locci

Assiste alla seduta in sede, mediante utilizzo di strumenti di comunicazione audiovisiva a distanza, e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Daniele Macciotta

Il Sindaco, verificato il numero legale degli assessori assegnati e constatato che i partecipanti possano regolarmente intervenire alla riunione ed esprimere il proprio voto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.

La seduta termina alle ore 14:00.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Nr. 435 del 18/02/2026

Servizio o Ufficio proponente	Ufficio Personale
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PRESSO ALTRO ENTE PUBBLICO IN APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLO SCAVALCO DI ECCEDEXENZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 E S.M.I., A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 15 PER N. 12 ORE SETTIMANALI, SINO AL 31/05/2026.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Premesso che il Comune di Villaperuccio con nota protocollo n. 3826 del 13/02/2026, ha richiesto l'autorizzazione allo Scavalco di Eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n.311/2004 e s.m.i., per il dipendente del Comune di Sant'Antioco (matricola n. 15), iscritto nei ruoli del Settore "Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio", in qualità di Responsabile Titolare di Elevata Qualificazione, Ing. junior Michele Tagliafico, per un totale di n. 12 (dodici) ore settimanali con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e sino al 31/05/2026, eventualmente prorogabile;

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il quale recita "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004, come modificato da ultimo dall'art. 28, comma 1-ter, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella Legge 10 agosto 2023, n. 112, in cui si stabilisce che "i comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"(c.d. Scavalco di Eccedenza), al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'Ente richiedente;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, secondo il quale "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

parziale”, specificando che l'utilizzo di cui al comma 557 consente nel limite delle 48 ore settimanali, un supero dell'orario settimanale ordinario di 36 ore, fattispecie definita anche nel parere della Corte dei Conti Lombardia, n. 448/2013, come “scavalco d'eccedenza” e rientrante nel computo del vincolo finanziario dei limiti della spesa del personale (in tal senso parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, n. 14/2011);

Considerato che per gli enti locali, l'istituto dello “Scavalco di Eccedenza” così come previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 e s.m.i., rappresenta la possibilità di avvalersi della prestazione lavorativa del dipendente di un altro Ente Locale, al di fuori dell'orario di servizio reso per l'ente di appartenenza, nel limite massimo delle 12 (dodici) ore settimanali eccedenti le 36 (trentasei) previste ordinariamente e comunque entro il tetto massimo consentito delle 48 (quarantotto) ore mensili complessive;

Rilevato altresì che l'istituto in oggetto è uno strumento ampiamente utilizzato, soprattutto tra i piccoli comuni nonché tra i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni, anch'essi ricompresi dalla fonte legale nel novero degli enti interessati, in quanto consente l'utilizzo della professionalità di un dipendente già formato, nonché il contenimento della spesa entro un numero limitato di ore settimanali, compatibilmente con le risorse disponibili, sopperendo così alla carenza di personale e alle difficoltà nel procedere con nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Considerato che l'attivazione dell'istituto non prevede la stipula di alcuna convenzione tra i due enti interessati, in quanto, così come precisato dalla deliberazione n. 149/2023 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Puglia, lo scavalco di eccedenza, “a differenza di quanto accade nell'ipotesi dello scavalco condiviso, oggi regolato dall'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022”, non implica lo svolgimento di un unico servizio a beneficio di più enti, ma lo svolgimento di due prestazioni lavorative distinte con la costituzione di un ulteriore rapporto di lavoro a tempo parziale con l'Ente richiedente, in aggiunta al rapporto di lavoro in essere con l'Ente di appartenenza del dipendente stesso;

Atteso che l'istituto dello scavalco di eccedenza, disciplinato dall'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i., consiste nella costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale presso le amministrazioni locali che entro i limiti fissati dalla legge, si avvalgono di limitate prestazioni lavorative a tempo parziale di dipendenti di enti locali di maggiori dimensioni, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza;

Precisato che l'istituto in oggetto può essere attivato esclusivamente oltre l'orario ordinario di lavoro ed entro il tetto massimo delle 12 (dodici) ore settimanali per un massimo di 48 (quarantotto) ore mensili;

Considerato che l'utilizzazione di personale da parte dell'Ente richiedente, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e s.m.i., avviene sulla base di un contratto di lavoro subordinato, con permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza, si impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Preso atto infine che tra l'Ente richiedente lo scavalco d'eccedenza e il dipendente incaricato, viene ad instaurarsi un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, ulteriore rispetto a quello che il dipendente già conduce con l'Ente di provenienza, formalizzato attraverso la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL del Comparto Funzioni Locali e contenuto entro le 12 (dodici) ore settimanali, nel rispetto del limite massimo delle 48 (quarantotto) ore complessive tra i due Enti coinvolti;

Dato atto che il dipendente interessato, opportunamente interpellato ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio presso l'Ente istante attraverso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un massimo di n. 12 (dodici) ore settimanali, ai sensi dell'art.1, comma 557 della L. 311/2004 e s.m.i.;

Atteso che un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i.;

Preso atto del parere favorevole del Segretario Comunale in favore del dipendente (matricola n.15) a tempo indeterminato e pieno, Ing. junior Michele Tagliafico, inquadrato nell'area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione - ai sensi del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, nel profilo professionale di Funzionario Tecnico, titolare di Elevata Qualificazione, a prestare attività lavorativa presso il Comune di Villaperuccio, per n. 12 (dodici) ore settimanali, con decorrenza dal giorno di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e fino al 31/05/2026, eventualmente prorogabile, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e s.m.i., nonché del Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi al personale dipendente, con la precisazione che la prestazione lavorativa in oggetto venga resa fuori dall'orario di servizio espletato presso questa Amministrazione e a condizione che lo svolgimento della stessa non interferisca in alcun modo con l'attività che i dipendenti svolgono presso questo Ente;

Tenuto conto che il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore di ciascun Ente utilizzatore, saranno corrisposti, versati e contabilizzati come spesa di personale direttamente da questi ultimi;

Evidenziato, pertanto, che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a carico del bilancio del Comune di Sant'Antioco;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta pervenuta dal Comune di Villaperuccio di utilizzo temporaneo del dipendente suddetto, in conformità all'istituto previsto e disciplinato dall'art.1, comma 557 della Legge n.311/2004 e s.m.i., oltre l'orario d'obbligo e nei limiti di orario contrattualmente previsto;

Ritenuto altresì necessario precisare che una eventuale richiesta di proroga da parte dell'Ente utilizzatore dell'applicazione dell'istituto in oggetto per un periodo ulteriore, entro comunque l'attuale anno in corso (2026), avverrà contestualmente al rilascio del nullaosta da parte del Segretario Comunale, senza alcun ulteriore atto deliberativo di autorizzazione da parte del medesimo Ente di appartenenza, purché la richiesta di utilizzo sia entro il 31/12/2026;

Vista la deliberazione della G.C. n. 1 del 08/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

stione per l'anno 2026;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale che

DELIBERI

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i. e dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il dipendente matricola n. 15, iscritto nei ruoli dell'Ente con profilo professionale di Funzionario Tecnico - area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione - ai sensi del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, Responsabile del Settore "Tecnico, Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro, Igiene Urbana e Tutela del Paesaggio", Titolare di Elevata Qualificazione, l'Ing. junior Michele Tagliafico, a prestare attività lavorativa presso il Comune di Villaperuccio per n. 12 (dodici) ore settimanali con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sino al 31/05/2026, eventualmente prorogabile, a condizione che la prestazione lavorativa in oggetto venga resa fuori dall'orario di servizio espletato presso il Comune di Sant'Antioco e che lo svolgimento della stessa non interferisca in alcun modo con l'attività che il dipendente svolge presso l'Ente di provenienza o con le esigenze di servizio di quest'ultimo, così come disposto dal succitato art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, nonché del Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi al personale dipendente dell'Ente;
3. Di dare atto che il Comune di Villaperuccio, in qualità di ente utilizzatore, provvederà direttamente alla corresponsione del compenso dovuto per l'attività svolta presso il proprio Ente al dipendente autorizzato dal Comune di Sant'Antioco, proporzionalmente alle ore di impiego settimanali indicate nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale, alla base del rapporto tra il dipendente autorizzato e l'Ente utilizzatore;
4. Di dare atto che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a carico del bilancio del Comune di Sant'Antioco;
5. Di dare atto che un'eventuale richiesta di proroga dell'applicazione dell'istituto in oggetto, da parte dell'Ente utilizzatore, per un periodo non superiore al 31/12/2026, avverrà contestualmente al rilascio del nullaosta da parte del Segretario Comunale, senza alcun ulteriore atto deliberativo di autorizzazione da parte del medesimo Ente di appartenenza, purché entro l'anno in corso e sino al 31/12/2026;
6. Di trasmettere la presente deliberazione all'Ente utilizzatore, il Comune di Villaperuccio per i relativi adempimenti di competenza, oltre che al dipendente interessato.

redattore: ALESSANDRA BUSONERA

Il Responsabile del Settore

BEATRICE LAI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
IGNAZIO LOCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DANIELE MACCIOTTA